

GRUPPO TOSCO-UMBRO DELL'AIRO

REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERREGIONALE TOSCO-UMBRO DI ONCOLOGIA RADIOTERAPICA.

ART. 1 - Viene istituito il Gruppo Interregionale Tosco-Umbro di Oncologia Radioterapica allo scopo di valorizzare il ruolo della radioterapia in ambito oncologico nelle Regioni Toscana e Umbria. •

ART. 2 - Possono far parte del Gruppo Interregionale come soci ordinari tutti coloro che operano nel campo della Oncologia Radioterapica nella Regione Toscana e nella Regione Umbria. Saranno altresì ammessi come soci anche altri specialisti che svolgono la loro attività prevalente in campo oncologico.

ART. 3 - Sono organi del Gruppo: l'Assemblea, nella quale hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i soci ordinari, ed il Consiglio Direttivo, formato da sette componenti eletti dall'Assemblea, i quali eleggono nel loro interno un Coordinatore ed un Vice Coordinatore che sarà di una Regione diversa rispetto a quella del Coordinatore.

ART. 4 - I Consiglieri, che non potranno essere più di uno per Centro di Radioterapia e che rappresenteranno entrambe le regioni, sono eletti dall'assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. E' raccomandato che alla Regione Umbria siano riservati 2 dei 7 posti di Consigliere. Nel caso di elezione di due soci ordinari dello stesso Centro sarà considerato eletto il socio ordinario che avrà conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità tra due candidati si procederà ad un immediato ballottaggio. I consiglieri durano in carica due anni e non sono rieleggibili consecutivamente; allo scadere del mandato il Coordinatore uscente convoca con almeno un mese di preavviso l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso che il Coordinatore e il Vice Coordinatore abbiano svolto questa mansione solo per un anno, saranno rieleggibili per il successivo biennio. E' ammesso il voto per delega in numero non superiore ad una per persona. Ogni elettore può esprimere un massimo di preferenze pari alla metà più uno del numero dei consiglieri da rinnovare.

ART. 5 - Il Consiglio Direttivo garantisce e rappresenta sui programmi approvati dall'Assemblea, tramite il Coordinatore od i suoi membri "ad hoc" delegati, tutti i soci operanti nelle Regioni Toscana ed Umbria nei rapporti con Enti, Società scientifiche, Forze Operative in ambito oncologico, etc.

ART. 6 - Tutte le cariche del Gruppo sono compatibili con le cariche di altre associazioni.

ART. 7 - I compiti del Comitato Direttivo sono:

- Promuovere ed organizzare manifestazioni scientifiche (almeno una all'anno);

- Promuovere ed organizzare manifestazioni di aggiornamento professionale a livello regionale (Ordine dei medici, Regione, USL, etc.);
- Mantenere i più stretti e continuativi contatti con le Autorità Sanitarie regionali, provinciali e locali per tutti problemi inerenti la politica sanitaria regionale e i problemi professionali;
- Vigilare affinché siano rispettati dai soci criteri di deontologia e di professionalità;
- Vigilare affinché siano salvaguardati i diritti morali e materiali dei soci;
- Promuovere e mantenere stretti contatti con le Organizzazioni Nazionali che operano in campo oncologico per una necessaria coordinazione della politica societaria;
- Promuovere cooperazioni, scientifiche in ambito nazionale e internazionale nell'ambito dell'AIRO e di altre Organizzazioni.

Al conseguimento di tutti questi fini i componenti del Consiglio Direttivo potranno avvalersi della collaborazione di soci del Gruppo e, per problemi particolari, anche di esperti non appartenenti al Gruppo

ART. 8 - L'Assemblea del Gruppo si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed convocata dal Coordinatore che la presiede e che in quella occasione riferisce sulla attività' del Gruppo, trasmettendone notizia al CD dell'AIRO.

In via straordinaria l'Assemblea può' essere convocata dal Consiglio - Direttivo a maggioranza, di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto degli associati. Per la validità' dell'Assemblea sarà necessaria, in questo caso, la presenza di almeno i due terzi dei soci ordinari.

Per la validità' dell'Assemblea ordinaria non e' previsto il raggiungimento di un numero legale di partecipanti, sempre che essa sia stata convocata, secondo Regolamento, per scritto almeno trenta giorni prima della data prevista.

Nella convocazione dovrà essere specificato l'ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Il presente Regolamento può' essere modificato in Assemblea, con la maggioranza qualificata (2/3) dei soci ordinari votanti.

ART. 10- Le candidature per il rinnovo del C.D. debbono essere personalmente espresse, per scritto, al Coordinatore, almeno quarantacinque giorni prima dall'Assemblea. Il Coordinatore farà' conoscere l'elenco dei candidati contestualmente all'O.d.G. dell'Assemblea.

ART. 11 - E' previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo ogni anno alternativamente di 4 e 3 consiglieri.